



**Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attività produttive(C.2629)**

Audizione della Rete delle Professioni Tecniche

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Camera dei Deputati

Roma, 29 settembre 2014

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

1. Art. 3 bis - Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione	1
2. Art. 6 – Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili	6
3. Art. 9 - Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM	7
4. Art. 17 – Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia	9
5. Art. 17 bis - Regolamento unico edilizio	13
6. Art. 17 ter - Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica	16
7. Art. 17 quater - Semplificazione della normazione tecnica	30
8. Art. 17 quinquies – Annullabilità del provvedimento	36
9. Art. 17 sexies - Riuso e Rigenerazione urbana	37

1. Art. 3 bis - Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione

Motivazione

L'art. 263 del DPR 207/2010, stabilendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i professionisti devono dimostrare di possedere al fine di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, costituisce un elemento di chiusura del mercato dei lavori pubblici ai giovani e, in generale, ai professionisti che non siano titolari di uno studio di dimensioni notevoli, in grado di garantire adeguato fatturato e un notevole numero di dipendenti. Tale chiusura assume oggi dimensioni allarmanti nel momento in cui la crisi economica, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, negli ultimi anni ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire o anche di conservare il possesso di tali requisiti, determinando un mercato dei lavori pubblici sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria, con il rischio che ciò possa alimentare il fenomeno della corruzione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile ridurre notevolmente i requisiti prescritti dall'art. 263 del DPR 207/2010, in linea con i principi a cui si ispira la nuova direttiva comunitaria 2014/24/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dello scorso 28 marzo 2014.

Per citare un esempio, tale direttiva, all'art. 58, comma 3, secondo periodo, così recita “(...) **Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell'appalto (...)**”, mentre il

testo attuale del comma 1, lettera a), del sopra citato art. 263, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, impone agli operatori economici un fatturato che va da 2 a 4 volte tale importo stimato, in violazione dunque ai principi comunitari.

L'art. 263 del DPR 207/2010, così come formulato, si pone in contrasto con il disposto degli artt. 4 e 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), considerato che se la fissazione di criteri legati a fatturato globale, espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, svolgimento di servizi e numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni arreca pregiudizio alle relazioni concorrenziali, ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi professionisti.

Analogamente, anche la fissazione dei predetti criteri costituisce la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, emergendo una restrizione della concorrenza che lede il diritto alla libera prestazione dei servizi stessi ed il diritto di stabilimento riconosciuto a tutti i cittadini europei, in quanto, pur applicandosi indistintamente, di fatto impedisce o rende più difficile le attività di prestazione di servizi o l'esercizio del diritto di stabilimento del prestatore che sia cittadino di un altro Stato membro.

Allegati:

- 1) Testo art. 263 nella versione attuale e in quella modificata
- 2) Tabella riassuntiva ultimi dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (studi di settore 2011)

DDL n°2629

per la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

Testo Emendamento

Art. 3 bis

Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Al comma 1 dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) le parole "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole " a base d'asta" va aggiunto "nel rispetto dell'art. 41 comma 2 del Codice";
- b) alla lettera b), le parole "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole "pari ad almeno una volta";
- c) alla lettera c), le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole "un servizio" e le parole "da 0,40 a 0,80" sono sostituite dalle parole "da 0,20 a 0,40";
- d) alla lettera d), le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni" e le parole "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole "pari ad almeno una volta".

Allegato 1

Testo DPR 207/2010, art. 263, comma 1, nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
<p>1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:</p> <p>a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;</p> <p>b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;</p> <p>c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;</p> <p>d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.</p>	<p>1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:</p> <p>a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi sette esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 1 e 2 volte l'importo a base d'asta, nel rispetto dell'art. 41 comma 2 del Codice;</p> <p>b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;</p> <p>c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,2 e 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;</p> <p>d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi cinque anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari ad almeno una volta le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.</p>

Allegato 2

**Tabella ricavata dai dati del monitoraggio per l'applicazione
degli Studi di Settore dell'Agenzia delle Entrate
- Anno 2011 -**

Strutture professionali dell'area tecnica (comprese società di ingegneria)

Classi addetti	Numero contribuenti esaminati	% numero addetti	% chiusura mercato	Note
Fino a 1	122.596	86,6 %	13,4 %	Gran parte degli studi professionali italiani sono costituiti solo dal titolare (86,64%).
da 2 a 3	14.631	10,3 %	89,7 %	Solo il 12% degli studi professionali fruiscono di un numero di addetti compreso tra 2 e 5.
da 3 a 5	2.407	1,7 %	98,3 %	
superiore a 5	1.983	1,4 %	98,6 %	Solo l'1,4% degli studi professionali fruisce di un numero di addetti superiore a 5.
Totale	141.618	100,0 %		Su 141.618 contribuenti esaminati dall'Agenzia delle Entrate solo 1.983 hanno fruito di un numero di collaboratori (addetti) superiore a 5, per una percentuale pari all'1,4%. Ciò significa che nelle gare, per le quali la stazione appaltante fissa nel bando un numero di unità stimate superiore a cinque (e ciò accade nella quasi totalità dei bandi), si registra di fatto una grave chiusura di accesso al mercato nei confronti del 98,6% delle strutture professionali operanti in Italia.

2. Art. 6 – Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili

Motivazione

La natura infrastrutturale degli interventi privati e la loro ammissibilità a benefici pubblici rende necessario che gli stessi siano progettati, realizzati e collaudati da un soggetto terzo rispetto all'impresa esecutrice. Pertanto si propone di introdurre, tra le condizioni necessarie per l'ammissibilità di tali interventi ai benefici di cui al comma 7 quinquies dell'articolo 33 del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la seguente:

“e) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice”.

3. Art. 9 - Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM

Motivazione

Tali misure presentano forti criticità, in quanto determinano un forte restringimento della concorrenza e del mercato.

Infatti, in primo luogo, viene previsto, in via generale, che, oltre ai casi di “estrema urgenza” di cui agli articoli 57, co 2, lett. c) e 221, comma 1, lettera d) del D.lgs. 163/2006, possano essere affidati con procedura negoziata senza bando gli interventi, sia sopra che sotto soglia comunitaria, certificati dall’Ente interessato come “indifferibili”, attinenti agli edifici scolastici, nonché di mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, nonché di adeguamento della normativa sismica e di tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Inoltre, per importi fino alla soglia comunitaria, è prevista la possibilità di invitare solo 3 operatori, nonché di limitare le modalità di pubblicazione dei bandi o avvisi alla sola modalità informatica, oltre ad una riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Peraltro, per i soli lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è prevista la possibilità di affidamento diretto da parte del RUP per importi fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Tali disposizioni, peraltro, non sono volte ad accelerare l’esecuzione di interventi già finanziati, o riferiti a programmi specifici (quali ad esempio gli

interventi individuati dagli accordi di programma già sottoscritti di cui al DL “del Fare” n. 69/2013, o al D.L. 91/2014), quanto, piuttosto, ad introdurre delle norme generali applicabili *ratione materiae* alle sfere di intervento sopra descritte.

Un primo ambito di applicazione della normativa riguarda le opere di messa in sicurezza degli edifici scolastici rientranti nel piano di edilizia scolastica da 1,1 miliardi di euro approvato dal Governo all’inizio a luglio 2014 .

Il Piano prevede 2.039 interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici per un importo pari a circa 608 milioni di euro, da appaltare entro dicembre 2014.

Con l’utilizzo delle nuove procedure di somma urgenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, circa il 55% degli appalti sarebbe assegnato attraverso affidamento diretto, con l’invito di soli 5 operatori, mentre il restante 45% sarebbe affidato attraverso una procedura di gara che prevede l’invito di soli 3 operatori economici, quindi con concorrenza estremamente limitata.

La forte riduzione della concorrenza operata nell’ambito di un programma prioritario ed emblematico del Governo, che prevede l’affidamento di più di 600 milioni di euro di lavori medio-piccoli nei prossimi 4 mesi, non appare condivisibile.

Il programma di edilizia scolastica, la cui prima fase ha un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro, deve rappresentare un elemento centrale dell’azione di rilancio dell’economia e di sostegno all’attività nel settore dell’edilizia e non può essere integralmente sottratto al mercato o affidato in base a procedure di concorrenza estremamente ridotta.

Per tali ragioni, l’articolo 9 andrebbe soppresso.

In subordine, laddove tale soppressione non venisse accolta, al fine di risolvere le criticità evidenziate, potrebbe essere tutt’al più ipotizzato il ricorso ad una procedura di gara che preveda, sulla falsariga della procedura ristretta semplificata, il sorteggio, con modalità elettronica, di un numero congruo di operatori (ad esempio 20), adeguatamente qualificati, iscritti ad elenchi istituiti presso soggetti istituzionali (ad esempio l’ANAC).

Ciò anche al fine di garantire adeguatamente i principi di massima concorrenza e rotazione.

4. Art. 17 – Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

Motivazione emendamento all'art.17 comma 1 lettera b

Il testo attuale nel decreto è inutilmente dirigista, irragionevole, insostenibile, anche economicamente. Che vuol dire espropriare gli edifici non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione urbanistica? O offrire complesse e ugualmente onerose compensazioni? Quale sarebbe il fondamento dell'espropriazione per pubblica utilità? La norma attuale va abrogata e sostituita con misure volte a incentivare e promuovere il riuso e la rigenerazione urbana.

Testo Normativo

All'art.17, comma 1, la lett. b) è abrogata e sostituita dai seguenti commi : *“gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al D.M. 1444/1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l'intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi.*

I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono approvati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del T.U. n.267/2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal T.U. n.163/2006 e s.m.i., previa pubblicazione del bando.”

Motivazione emendamento all'art.17, comma 1, lett.c), punto 4

Il testo del decreto cancella l'obbligo della presentazione dell'elaborato progettuale negli interventi di manutenzione straordinaria e di opere interne negli stabilimenti industriali. È irragionevole, e tecnicamente pericoloso perché l'intervento che si intende realizzare deve comunque essere identificato e non c'è, a riguardo, alcun aggravio di tempi.

Testo normativo

All'art.17, comma 1, lett.c), punto 4 dopo le parole *“all'amministrazione comunale”* sono aggiunte le parole seguenti: *“l'elaborato progettuale e”*.

Motivazione emendamento all'art.17, comma 1, lett.e), punto 1-bis

Il testo è gravemente sbagliato e aggrava i procedimenti di riuso urbano. Di tale disposizione, infatti, si potrebbe dire che *“prova troppo e troppo poco”*: può ritenersi un passo in avanti consentire il permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso per un complesso intervento di ristrutturazione urbanistica ma certo è un passo indietro se tale procedura (che implica una delibera del consiglio comunale) viene prevista anche per la ristrutturazione edilizia, che in tal modo è assoggettata ad un ingiustificato ed illogico aggravamento procedurale, contrario ai dichiarati fini di sostegno alla rigenerazione urbana.

Testo normativo

All'art.17, comma 1, lett.e), punto 1-bis sono soppresse le seguenti parole *“di ristrutturazione edilizia e”*.

Motivazione emendamento all'art.17, comma 1, lett. g), punto 2

La disciplina introdotta, sicuramente innovativa, stimola l'offerta e l'iniziativa dei privati ma presenta due seri problemi: a) contraddice i principi di concorrenza e di merito nella realizzazione diretta delle opere, almeno nella soglia da 1 milione a 5.278.000 Euro; b) non garantisce a sufficienza che le opere di urbanizzazione realizzate dai privati e che restano nella proprietà dei privati, siano effettivamente, attraverso le intese negoziali, nella piena fruibilità della generalità dei cittadini nonché divengano di proprietà pubblica dopo un congruo lasso di tempo, lasciando una frammentazione dei regimi di proprietà delle opere di urbanizzazione, sono due punti da chiarire meglio.

Testo normativo

All'art.17, comma 1, lett. g), punto 2 dopo le parole *“all'operatore privato che ne resta proprietario”* sono aggiunte le seguenti: *“e che promuove la gara ad*

evidenza pubblica per la scelta del progettista e dell'esecutore dei lavori per le specifiche opere di importo superiore alla soglia rilevante di un milione di euro";

alla fine del l'art.17, comma 1, lett.g) punto 2 è aggiunto il seguente periodo:
"gli accordi negoziali devono comunque prevedere la garanzia del libero e gratuito uso dei beni da parte della totalità dei cittadini, salve specifiche intese negoziali da parte di enti pubblici per l'utilizzazione dei beni realizzati, nonché il trasferimento degli stessi nella proprietà pubblica, decorso il termine di 60 anni dalla realizzazione".

Motivazione emendamento all'art.17, comma 1, lett. n),

La nuova disciplina del mutamento di destinazione d'uso è certamente positiva ma vanno corretti 2 elementi : 1) i mutamenti d'uso senza opere non possono appartenere al regime legale dell'edilizia ma ai previsti controlli sulle attività; 2) non possono essere realisticamente ignorate le categorie degli usi "ad uffici professionali" e degli usi "artigianali", assai diffusi. La prima categoria va con la lettera a), la seconda con la lettera c).

Testo normativo

All'art.17, comma 1, lett. n), sono soppresse le seguenti parole : *"ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie".*

All'art. 17, comma 1, lett. n) dopo la parola *"residenziale"* sono aggiunte le seguenti: *"studi professionali"*

All'art.17, comma 1, lett. n) dopo la parola *"commerciale"* sono aggiunte le seguenti *"e artigianale"*

Motivazione emendamento all'art.17, comma 1, lett. q)

Il testo attuale è assai ambiguo. Occorre affermare il principio che si può far ricorso al "permesso di costruire convenzionato" anche in sostituzione di un piano-progetto operativo, solo per le trasformazioni urbanistiche non complesse, e previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.

Testo normativo

All'art.17, comma 1, lett. q) dopo le parole *“permesso di costruire convenzionato”* sono aggiunte le seguenti *“con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico.”*

5. Art. 17 bis - Regolamento unico edilizio

Motivazione

I regolamenti edilizi comunali, previsti da una norma della legge urbanistica del 1942, hanno perso la loro funzione originaria e devono essere superati perché costituiscono una fonte di inutile complessità burocratica e, sovente, di abusi.

A ben vedere, le norme procedurali (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) sono direttamente disciplinate dalla legge, quelle di sicurezza e igiene anche, gli immobili soggetti a vincolo hanno tutele speciali, e si potrebbe continuare.

Che bisogno c'è di oltre ottomila regolamenti edilizi, spesso differenti tra loro?

Una seria azione di semplificazione è costituita dalla determinazione dei livelli essenziali di prestazione degli edifici attraverso una normativa tecnica nazionale, uguale per tutti: una, non 8.000!

Ciò peraltro favorisce la migliore conoscibilità delle norme, la loro qualità, la concorrenza, e non impedisce comunque ai comuni, che restano titolari del potere amministrativo in materia edilizia, di deliberare particolari condizioni e tipologie coerenti con i luoghi.

Occorre correttamente inquadrare questa azione nell'ambito dell'art. 117, comma 2, Costituzione, sotto il profilo dell'ordinamento civile delle proprietà, della concorrenza e, soprattutto, della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni degli edifici che sono parte dei diritti sociali all'habitat che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art.117 Cost. comma secondo, lett. m).

La proposta di riforma ha dunque il pregio di sostituire progressivamente nel tempo i regolamenti edilizi attualmente vigenti di oltre 8.000 regolamenti edilizi comunali con il regolamento edilizio sostenibile, adottato in modo uniforme a livello nazionale, ferma restando la potestà amministrativa dei comuni in materia edilizia.

Il regolamento edilizio sostenibile, inoltre:

- a) introduce una nozione matura di rigenerazione urbana sostenibile (RI: U. SO.)
- b) prevede il libretto delle manutenzioni degli edifici per la sicurezza, l'abbattimento dei consumi energetici e la potenziale classificazione prestazionale degli immobili.
- c) semplifica e migliora il certificato di agibilità riportandolo all'originario ruolo di controllo della conformità delle opere realizzate al progetto assentito ed eliminando l'anacronistico riferimento a "igiene e salubrità edilizia", valori che non possono essere rivalutati, per l'ennesima volta, al termine dell'intervento edilizio.

In tal modo si realizza una radicale e moderna azione di semplificazione amministrativa, e di prevenzione della corruzione, senza limitare i poteri sostanziali dei comuni e l'interesse pubblico.

Testo normativo

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è apportata la seguente modifica:

All'art. 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

“ 1-sexies. Il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi”

All'art.4, comma primo, del Testo unico dell'edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

“Ferma restando la competenza dei comuni nella disciplina dell’attività edilizia, ai sensi dell’art.2, comma 4, i regolamenti edilizi comunali attualmente vigenti, sono sostituiti dal regolamento edilizio sostenibile dei livelli essenziali delle prestazioni degli edifici, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli Ordini Professionali competenti, a decorrere dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del regolamento ministeriale. Il regolamento edilizio sostenibile deve contenere i principi delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, dell’abbattimento del consumo energetico e della rigenerazione urbana sostenibile (RI. U. SO.)

Si definisce rigenerazione urbana sostenibile (RI.U.SO.) un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio economici nelle aree già urbanizzate che includono la riqualificazione dell’ambiente e del costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere di urbanizzazione dell’edificato esistente, di spazi verdi e servizi, il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate alla biodiversità nell’ambiente urbano. Tali interventi sono altresì finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas serra ed all’abbattimento del consumo di energia nel rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle convenzioni internazionali sul clima.

Il regolamento edilizio sostenibile disciplina, altresì, il libretto di manutenzione dell’edificio, contenente tutte le informazioni sul fabbricato relative alla sicurezza strutturale e impiantistica, alle opere edilizie e alla relativa conformità urbanistico-edilizia, alle condizioni igienico sanitarie, al consumo energetico nonché agli obblighi pluriennali di manutenzione, anche ai fini di una classificazione prestazionale degli edifici.”

6. Art. 17 ter - Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica

Motivazione

Attualmente, anche per costruire un muretto di 20 centimetri, in zona sismica, è necessario ottenere l'autorizzazione dalla Regione. La proposta di semplificazione, già concordata con Regioni e MIT, prevede che l'autorizzazione sismica debba essere richiesta solo per realizzare gli interventi edilizi più rilevanti per la pubblica incolumità, come le nuove costruzioni particolarmente complesse o gli ampliamenti di edifici esistenti. Gli interventi più semplici, invece, potranno essere realizzati subito dopo aver depositato il progetto, corredato delle attestazioni dei tecnici abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Relazione illustrativa

La norma recepisce le proposte di semplificazione in materia di costruzioni nelle zone sismiche presentate dalle Regioni in Conferenza unificata quali emendamenti al disegno di legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese ed il riordino normativo (AS 958), e accolte dal Governo nella seduta del 5 dicembre 2013

La norma modifica il d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia (TUE) ed, in particolare, gli articoli 3, 65, 67, 90, 93, 94 e 104. La modifica nasce dall'esigenza di snellire e semplificare le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione sismica, nonché di eliminare alcune incongruenze dell'impianto originario, derivanti dalla fusione della legge n.1086/1971, in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, con la legge n. 64/1974, concernente le costruzioni in zone sismiche.

La modifica si rende soprattutto necessaria per le significative variazioni intervenute durante il periodo di vigenza delle due citate leggi. In particolare, l'esigenza di una specifica normativa solo per le costruzioni in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica ha perso

gradualmente nel tempo il suo significato per il consolidarsi di tecniche costruttive che negli anni '50 - '60 erano considerate innovative e per il diffondersi di nuovi materiali e tecnologie di costruzione. D'altra parte, a seguito dell'intervento di provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo ed, in particolare, del processo di riforma delle norme tecniche per le costruzioni avviato con l'OPCM n. 3274/2003, tutto il territorio nazionale può essere considerato "sismico". Per tale motivo, la distinzione su cui si basava la legge 64/74 ha perso di significato.

Le maggiori difficoltà per le Regioni nell'applicazione del d.P.R. n. 380/2001 riguardano l'articolo 94 che richiede, nelle zone sismiche, il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione regionale prima di iniziare qualunque lavoro.

Le difficoltà applicative, la poca chiarezza della legge nel definire quali siano i "lavori" che devono essere effettivamente autorizzati, unitamente alle carenze di dotazione organica delle Regioni, hanno comportato una applicazione del suddetto articolo 94 a "macchia di leopardo", circostanza che ha determinato un panorama nazionale estremamente variegato.

La norma semplifica il procedimento amministrativo sia per la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture, che per gli interventi sulle opere esistenti, limitatamente agli aspetti strutturali e di sicurezza sismica. Attualmente, l'art. 94 richiede l'autorizzazione preventiva per tutti gli interventi di carattere strutturale, ad eccezione di quelli da eseguirsi nelle zone a bassa sismicità. La modifica interviene sulla tipologia e complessità delle opere e non solo sulla pericolosità sismica locale.

A tal fine vengono disciplinati, in maniera uniforme, i lavori che, per la loro rilevanza e per i loro possibili effetti sulla pubblica incolumità, devono essere autorizzati dalla Regione e quelli che, invece, possono essere avviati con il solo deposito del progetto, redatto, secondo le norme tecniche, da professionisti abilitati, presso gli sportelli unici comunali.

Il **comma 1, lettera a)** aggiorna il riferimento normativo relativo alla definizione di restauro, rinviando al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 1, lettera b)** introduce l'articolo 3-bis, che fornisce definizioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della

parte seconda del TUE, inerenti la normativa tecnica per le costruzioni anche in zona sismica, come modificate dalla presente norma.

In particolare, vengono introdotte, concordemente alle vigenti norme tecniche, alcune definizioni di opere edilizie di tipo strutturale che sono funzionali all'applicazione delle disposizioni per le costruzioni nuove ed esistenti, particolarmente per le zone sismiche (Capo II e IV): a) interventi di "carattere primario", nei riguardi della pubblica incolumità, per la cui realizzazione l'art. 94, comma 1, prevede l'obbligo di acquisire, nelle zone ad alta e media sismicità, preventivamente l'autorizzazione scritta del competente Ufficio; b) interventi di "carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità, per i quali (fatta eccezione per i casi di cui al comma 1-bis dell'art.94), tale obbligo non esiste e per i quali è facoltà delle Regioni effettuare controlli, anche con modalità a campione; c) interventi "minori", quelli che non determinano pericolo per la pubblica incolumità, pur richiedendo una progettazione conforme alle vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Il comma 2 dell'articolo 3-*bis* prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni, adotti linee-guida che definiscano: a) gli interventi di cui al comma 1; b) le varianti non sostanziali per le quali, in ragione della loro irrilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, si possa omettere il preavviso scritto di cui all'articolo 93.

Si prevede, altresì, che nelle more dell'adozione delle predette linee-guida, continuino a valere le disposizioni regionali vigenti, ovvero, che le Regioni possano dotarsi di specifiche elencazioni. Una volta adottate le linee guida, le Regioni dovranno in ogni caso dotarsi delle predette elencazioni.

La previsione di linee guida mira a consentire maggiore flessibilità, poiché la continua evoluzione tecnologica avrebbe reso difficile l'indicazione puntuale di tipologie di opere in un testo di legge.

La norma, al **comma 1, lettera c)**, sostituisce l'articolo 65. Il comma 1 estende le prescrizioni normative previste per le sole opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica anche ad opere realizzate con differenti strutture portanti (ad esempio muratura o legno).

All'art. 65 viene altresì introdotto un nuovo comma (comma 9), recante una semplificazione procedurale per le opere minori (interventi locali e di riparazione) per le quali ricorre l'esenzione dal deposito della relazione di ultimazione dei lavori e dei relativi allegati. Tale integrazione dell'articolo risulta necessaria in ragione della modifica proposta al comma 1, che amplia l'ambito di applicazione dell'art. 65. Il comma semplifica, in ultima analisi, meri adempimenti burocratici senza diminuire l'attuale livello di tutela della pubblica incolumità.

Il **comma 1, lettera d)** modifica i commi 1, 5, 7 e introduce il comma 9 all'art. 67.

La modifica al comma 1 origina dalla medesima necessità, di cui al comma 1 dell'art. 65, di uniformare la disciplina delle opere realizzate con altri materiali.

Il comma 5 viene modificato per fissare un termine entro il quale il collaudatore deve depositare il collaudo. Attualmente, l'assenza di un termine fa sì che i relativi atti siano depositati anche a molti anni di distanza dal collaudo stesso.

La modifica proposta al comma 7 nasce dalla necessità di dare congruenza a quanto previsto nel successivo articolo 94, prevedendo che alla Regione siano trasmessi i certificati di collaudo per le sole opere che la Regione stessa ha autorizzato.

All'art. 67 viene inoltre introdotto un nuovo comma (comma 9) che, concordemente a quanto previsto dal nuovo comma 9 dell'art.65, elimina – per le “riparazioni o interventi locali” – l'obbligo del collaudo, sostituendolo con una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori, ritenendo che essa sia idonea a fornire adeguata garanzia per la tutela della pubblica incolumità.

Il **comma 1, lettera e)** modifica il primo comma dell'articolo 90 e ne sopprime il secondo. La modifica del primo comma dell'articolo 90 elimina i riferimenti ai materiali costruttivi, le cui specifiche vengono demandate alle norme tecniche.

Riguardo il comma 2, l'attuale formulazione prevede che, prima di effettuare una sopraelevazione, la Regione certifichi il numero di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione. Il rilascio di tale certificazione comporta adempimenti tecnico-istruttori, rilievi e prove strutturali sugli edifici, nonché la redazioni di calcoli di verifica strutturale, atti a verificare l'idoneità della

struttura all'intervento di sopraelevazione. Tale verifica, come del resto già previsto dalle norme tecniche vigenti, è già a carico del progettista che deve dimostrare la conformità della sopraelevazione alle norme vigenti.

Il **comma 1, lettera f)** sostituisce l'articolo 93. Le modifiche prevedono che il preavviso scritto, relativo all'esecuzione di interventi di carattere strutturale, debba essere fatto allo sportello unico. Sono stati eliminati alcuni dettagli relativi ai contenuti minimi del progetto, essendo gli stessi già stabiliti nelle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14.01.2008.

Si prevede l'asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche e la coerenza tra progetto strutturale ed architettonico, nonché il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale.

Vengono, infine, unificate le diverse denunce fatte ai sensi degli artt. 65 e 93.

Il **comma 1, lettera g)** modifica l'articolo 94. La nuova formulazione limita il rilascio dell'autorizzazione regionale soltanto alle opere di carattere primario, definite all'art. 3-*bis*, comma 1, lettera a), ossia agli interventi che abbiano particolare rilevanza o per caratteristiche strutturali o per destinazione d'uso (edifici strategici e rilevanti). Si escludono dall'autorizzazione gli interventi realizzati nelle zone a bassa (zona 3) e bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione degli interventi su strutture strategiche e rilevanti ricadenti in dette zone.

Per tutti gli altri interventi strutturali, non rientranti tra le opere soggette ad autorizzazione, si prevede la possibilità per le Regioni di istituire controlli, anche con modalità a campione.

Il **comma 1, lettera h)** sostituisce l'articolo 104. La modifica proposta introduce, accanto alla disciplina relativa alle costruzioni in corso in una zona sismica di nuova classificazione, la disciplina delle costruzioni in corso in caso di sopravvenute nuove norme tecniche. La norma prevede che coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore della riclassificazione sismica o di nuove norme tecniche, non sono tenuti al rispetto delle nuove disposizioni, a patto che le strutture vengano completate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato. Si escludono eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore di un provvedimento di nuova

classificazione o di nuove norme tecniche, salvo motivata proroga autorizzata dalla Regione o altro Ente preposto.

Scaduti i termini di validità del titolo abilitativo, scatta l'obbligo di presentare una relazione tecnica, entro i successivi 60 giorni, contenente la verifica di rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

Nel caso in cui la relazione tecnica non consenta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico affinché il titolo abilitativo edilizio sia annullato e venga richiesto un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero sia demolito quanto già costruito.

All'art. 104 viene introdotto un nuovo comma (comma 6) che reca disposizioni transitorie per i casi inerenti alle strutture la cui realizzazione ha avuto inizio prima della nuova classificazione del sito su cui esse insistono e che risultavano ultimate alla data di entrata in vigore delle norme tecniche attualmente vigenti (30 giugno 2009).

Per esse si prevede che il collaudo debba essere effettuato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facendo riferimento (concordemente a quanto previsto dalle modifiche ai commi precedenti) alla classificazione sismica e alle norme tecniche previgenti.

Inoltre, per tener conto anche del tempo intercorso dall'ultimazione delle strutture, si è ritenuto di dover introdurre un ulteriore elemento di tutela della pubblica incolumità, prevedendo che il certificato di collaudo debba essere corredato dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale, non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

Il **comma 2** dispone che le linee guida di cui all'art. 3-bis, comma 2 siano adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La proposta è stata completata con una norma volta a facilitare gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sui fabbricati e proprietà diffusa (grossi condomini).

La proposta

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole "dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:

- a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
- a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
- a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:

b. 1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b. 2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);

c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) *Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)*

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

- a) il progetto dell'opera ~~in triplice copia~~, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa ~~in triplice copia~~ firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico ~~restituisce~~ **rilascia** al costruttore, all'atto stesso della presentazione, ~~una copia del progetto e della relazione con~~ l'attestazione dell'avvenuto deposito **su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.**

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, ~~redatta in triplice copia~~, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ~~ne restituisce una copia~~ **rilascia** al direttore dei lavori ~~con~~ l'attestazione dell'avvenuto deposito **su una copia della relazione e** provvede altresì a trasmettere ~~una copia di~~ tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all'articolo 67:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;

4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all'articolo 90 (L):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E' consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.

2) il comma 2 è soppresso;

f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, ~~in doppio esemplare e~~ debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.

Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.

Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra.

Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente DPR.

Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato

Ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.

6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103."

g) all'articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di "carattere primario", di cui all'art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.";

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art. 3-bis, comma 1 lettera a.4).

1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.";

h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

“Art. 104 (L) *Costruzioni in corso* ([legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30](#); [articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000](#))

1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;

3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.

4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.

5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al

fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.

6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Art. 17 quater - Semplificazione della normazione tecnica

Motivazione

Il settore della cd. «normazione tecnica», che – com'è noto – si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e ordini professionali, conosce ormai da qualche anno un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale.

Ciò ha determinato, per un verso, l'esigenza di «settorializzare» questa disciplina, per facilitarne la conoscenza e la fruizione da parte delle singole categorie a vario titolo interessate; per altro verso, si è reso necessario stabilire regole comuni sulla formazione e l'applicazione delle norme tecniche, per consentire la realizzazione di un canale di comunicazione unico tra imprese, professionisti, cittadini e p.a. di diversi Paesi.

Nello specifico contesto dell'Unione Europea, le norme tecniche hanno rappresentato un veicolo di integrazione socio-economica – e di implementazione dei principi dell'economia di mercato e di libera circolazione e concorrenza – forse meno conosciuto, ma certamente di non minore rilievo. Si pensi, ad esempio, al settore informatico e delle telecomunicazioni, in cui gli standard e le specifiche tecniche elaborate da autorità a tal fine deputate (e come tali uniformemente riconosciute) ha permesso di annullare tutte quelle differenze che, nell'ambito dei processi realizzativi di componenti hardware, programmi di software o infrastrutture di rete, avrebbero potuto costituire un ostacolo non solo alla circolazione economica dei prodotti, ma anche allo stesso sviluppo tecnologico.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'intensa attività di regolazione promossa dalla Comunità e oggi dall'Unione Europea, grazie alla quale è stato possibile istituire un vero e proprio sistema istituzionale incaricato della cd.

«normazione europea», consistente, secondo le parole del primo considerando al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, nella definizione delle *«specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi (...) in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali»*, e organizzata *«sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»)»* (così il secondo considerando al citato Regolamento).

In tale contesto, è stato riconosciuto all'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il ruolo di *«organismo nazionale di normazione»* ai sensi dell'art. 27 del predetto Regolamento (cfr. il relativo elenco pubblicato in G.U.U.E. C 279/15 del 27 settembre 2013). Ciò implica la partecipazione di tale organismo – quale soggetto referente del Governo italiano – nell'ambito dei processi di recepimento e implementazione delle norme europee elaborate dalle competenti organizzazioni europee come il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

Com'è noto, infatti, oggetto del precitato Regolamento è espressamente la disciplina delle modalità di cooperazione *«tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione»*, nonché – *inter alia* – *«l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione»* e *«la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea»* (così l'art. 1).

L'UNI, pertanto, è l'ente istituzionalmente deputato a favorire la diffusione in Italia delle specifiche tecniche «armonizzate», destinate a essere applicate in modo tendenzialmente uniforme all'interno dello spazio giuridico dell'Unione. Ciò in quanto, nei casi in cui le norme tecniche nazionali sono adottate autonomamente da organismi nazionali di normazione, è sempre possibile *«che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno»*,

rendendo necessario – per garantire l’efficacia della normazione in ambito europeo – *«mantenere l’attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione»*, fino al punto di prevedere *«il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea»* (così il 14° considerando del Regolamento).

Si rammenta, a tale proposito, che rilevano tra le opportunità di sviluppo del ruolo giuridico della normazione in Italia:

1. la funzione di presidio normativo di carattere istituzionale che:

- proceda alla verifica e al controllo delle norme esistenti, cogenti da un lato e convenzionali e pattizie dall'altro, al fine di procedere alla loro eventuale integrazione;
- solleciti l'attuazione della normazione integrata in settori carenti;
- proponga l'eventuale conversione delle norme volontarie nazionali, comunitarie ed internazionali, in norme cogenti laddove se ne ravvisi l'utilità per la specificità degli ambiti e dei contenuti trattati;

2. la funzione di fornire al Parlamento o al Governo, nonché alle Regioni ed agli altri Enti Locali, specifico supporto tecnico-normativo:

- nella predisposizione di provvedimenti legislativi statali aventi contenuti di normazione;
- nella predisposizione delle leggi di recepimento delle Direttive europee nella parte in cui le stesse abbiano ad oggetto contenuti tecnici;
- nell'implementazione di progetti di concerto con i Ministeri di competenza e, in specie, il Ministero dello Sviluppo Economico (per la strategia industriale del Paese), il Dipartimento delle Politiche

Europee della Presidenza del Consiglio (per il coordinamento della presenza italiana in Europa) ed il Ministero per gli Affari Regionali (per il coordinamento della normazione volontaria nazionale nelle attività regionali);

3. la funzione di ambasciatore in Europa e nel Mondo, quale interlocutore privilegiato per la formazione di un sistema integrato di regole, cogenti e volontarie, per:
 - l'incremento della crescita e dello sviluppo dell'impresa italiana nei mercati globali, evidenziando gli strumenti più efficaci per recuperare un ruolo di preminenza nell'attività di normazione;
 - la promozione della diffusione del sistema impresa italiano e contenere l'influenza degli altri Stati partecipanti all'UE ed alla WTO.

Proprio in conformità a tale impianto organizzativo, appare utile osservare che l'indicazione fornita dal Regolamento n. 1025/2012 potrebbe consentire una drastica semplificazione della procedura di approvazione delle norme tecniche – a livello nazionale – in tutti i settori in cui sia necessario provvedervi nel rispetto di precisi limiti temporali, superando così l'attuale situazione di frammentazione che caratterizza il panorama normativo interno proprio nel settore della normazione tecnica.

D'altro canto, non può omettersi di rilevare che l'attribuzione all'UNI della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» riconosciuto da una fonte normativa *extra-ordinem* di rango superiore a quello legislativo (vale a dire un Regolamento dell'UE) determina la disapplicazione immediata di tutte le previsioni di legge o sub-legislative interne incompatibili con tale riconoscimento. In estrema sintesi, ciò significa che il né legislatore nazionale, né l'esecutivo, potrebbero indicare, all'interno di singoli atti interni, un organismo diverso dall'UNI quale soggetto deputato a partecipare ai processi di formazione delle specifiche tecniche elaborate a livello europeo, a meno di comunicare formalmente alla Commissione la sostituzione dell'UNI con altro ente in qualità di «*organismo nazionale di normazione*».

In tale contesto, è appena il caso di ricordare che l'UNI ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano la normativa tecnica sulla progettazione strutturale elaborata dal CEN e inclusa nei cd. *Eurocodici*. Si tratta di specifiche tecniche che consentono ai professionisti interessati di fare riferimento a criteri di calcolo comuni utilizzabili anche all'estero e, pertanto, estremamente utili ai fini del superamento dei segnalati «*ostacoli tecnici sul mercato interno*» che possono sorgere dall'applicazione di norme nazionali.

In quest'ottica, appare senz'altro opportuno, a fini di trasparenza e semplificazione, che il legislatore promuova il ruolo dell'UNI nell'ambito dell'ordinamento nazionale, attraverso un apposito intervento normativo volto a delinearne le competenze con adeguata chiarezza e precisione, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di funzioni rispetto all'attività di altri organismi tecnico-consultivi pubblici e privati, inclusa l'attribuzione, attraverso le Commissioni Tecniche operanti nel settore delle costruzioni, delle funzioni di definizione e aggiornamento della pertinente normativa tecnica.

In ultima analisi, deve ritenersi certamente auspicabile che, in piena continuità con le competenze sopra descritte, nonché in considerazione dell'attività istituzionale già svolta dall'UNI e dell'incontestabile esigenza di semplificazione e accelerazione dei processi di elaborazione delle specifiche tecniche oggetto di normazione volontaria, l'organismo in parola risulti il diretto e unico affidatario della competenza in materia di aggiornamento delle norme tecniche.

“In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni, nel quale sono attribuite all'UNI le competenze corrispondenti attualmente riservate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Testo normativo

In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.

8. Art. 17 quinquies – Annullabilità del provvedimento

Motivazione

Non è possibile mantenere in Italia uno stato di prolungata incertezza giuridica su tutti i rapporti e le relazioni già oggetto di decisioni pubbliche. I fatti che hanno rilievo di abuso edilizio o comunque di reato sono sempre perseguibili, ma tutto il resto può essere revocato o annullato solo entro un orizzonte temporale ragionevole.

É questo un punto molto avvertito anche dagli investitori internazionali

Testo normativo

All'art. 21 *octies*, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 s. m. i. è aggiunto il seguente inciso: “*entro il termine di due anni dall’efficacia dell’atto amministrativo*”.

9. Art. 17 sexies - Riuso e Rigenerazione urbana

Motivazione

Si è da più parti ritenuta necessaria l'istituzione di una cabina di regia, allocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le politiche e le "azioni speciali" in materia di riuso e rigenerazione urbana, sulla scorta del modello francese che ha dato notevoli risultati pratici.

Testo normativo

Nuovo comma 4 bis all'art. 17 *"Unità di missione per il RI.U.SO"*

"Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità di Missione per l'elaborazione e l'attuazione degli obiettivi nazionali di riuso e rigenerazione urbana, che elabora e presenta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, un Progetto pluriennale di rigenerazione urbana sostenibile per promuovere l'integrazione delle politiche per la sicurezza dell'abitare, il risparmio energetico, la qualità ambientale e sociale; promuove ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale; elabora metodologie ed esperienze di buone pratiche; mette a sistema le politiche di incentivazione degli interventi dei privati, anche attraverso l'impiego risorse attingibili dalla Programmazione europea 2014-2020; promuove convenzioni con il sistema bancario per facilitare il credito alle rigenerazioni urbane; propone semplificazioni amministrative e urbanistiche delle autorizzazioni dei progetti di riuso e rigenerazione urbana; collaziona e determina, laddove mancanti, standard minimi uniformi, per classi omogenee, in materia di contenimento del consumo dei suoli, di riuso e di rigenerazione urbana, di aree destinate a verde; integra nel progetto la dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici diversi da quelli di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale, o ad uso pubblico attuale e indispensabile. All'istituzione della Unità di Missione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Motivazione

É davvero utile favorire modelli concreti di partecipazione civica al riuso e alla “manutenzione delle città”, premiati con bonus fiscali come nella recente norma degli artt. bonus.

Testo normativo

All’art. 24, comma 1, del d. P.R.6 giugno 2001, n.380 le parole “*igiene, salubrità*” sono sostituite dalle seguenti “*conformità delle opere eseguite al progetto assentito*”.

Il titolo dell'art. 24 e' riformulato nel modo seguente: “*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio e del riuso temporaneo di edifici pubblici dismessi e non utilizzati.*”

Il comma 1 dell’art. 24 e' riformulato e sostituito dal seguente:

“I Comuni in collaborazione con il MIBAC definiscono i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare e non a scopo di lucro. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, il riuso temporaneo di aree o edifici pubblici dismessi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i cittadini singoli o associati fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall’art.1 del DL 83/2014 convertito in L 106/2014”.